



# COMUNE DI FERENTINO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA N. - Prot. 14030  
0AD. 10

## Ufficio Protezione Civile

**DISPOSIZIONE TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI, PULIZIA FOSSI DI SCOLO E REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO. DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI.**

### IL SINDACO

**Premesso** che, al fine di rendere più sicura la viabilità secondaria di uso pubblico nonché le abitazioni interessate e di prevenire situazioni di allagamento, risulta necessario:

- regolare il deflusso delle acque meteoriche e, in particolare, mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate ed i fossi che attraversano le proprietà private, soprattutto quelle prospicienti e adiacenti le strade comunali;
- garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione adiacenti le strade comunali, la viabilità ad uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni interessate;
- mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;

**Constatato** lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare dei fondi confinanti con le strade pubbliche;

**Considerato** che, ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada, per "Sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi e le piste ciclabili;

**Atteso** che i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno sia all'esterno del centro urbano con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni. L'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

**Rilevato** che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica;

**Rilevato**, inoltre, che dai terreni adiacenti risulta crescente il manifestarsi di tracimazione della acque piovane sulle sedi delle strade comunali e provinciali con conseguente caduta di detriti, ramaglie e fogliame di ogni genere con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;

**Dato atto** che il non regolare scolo e deflusso delle acque può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico/sanitario, quali il richiamo per topi, il proliferarsi di insetti e la formazione di putrescenze maleodoranti;

**Considerato** che in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti delle scarpate;

**Ritenuto**, per quanto sopra evidenziato, necessario che si provveda allo spurgo e alla pulizia dei corsi d'acqua quali: canali, tombinature e fossi correnti sul territorio comunale, allo scopo di

consentire il regolare deflusso delle acque;

**Ritenuto** necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

**Ritenuto** opportuno disporre quanto sopra anche al fine di eliminare tutto ciò che possa essere anche solo potenziale pericolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

**Ritenuto**, altresì, necessario ordinare ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità e provvedere alla regimentazione delle acque piovane in modo da evitare tracimazioni sulle sedi viarie comunali e provinciali di acque con conseguente caduta di detriti, ramaglie e fogliame di ogni genere;

**Che** tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine della sicurezza, igiene e sanità pubblica;

**Richiamato** il comma 3) dell'art. 66 della Legge Regionale n. 39 del 28.10.2002 che promuove la promozione da parte degli Enti locali, di campagne di informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio, la sua propagazione e le norme comportamentali da rispettare, avvalendosi di ogni forma di comunicazione;

**Visto** l'art. 91 del Regolamento Regionale Lazio del 18.04.2005, n. 7 – “Regolamento di attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale del 28.10.2002, n. 39” che prevede il divieto di accendere fuochi nel periodo a rischio di incendio (15 giugno / 30 settembre) per abbruciamento di stoppie e residui di vegetazioni compresi quelli delle utilizzazioni boschive;

**Vista** la nota prot. N. 19149 del 13/06/2019, proveniente dall'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Frosinone – con la quale richiama l'attenzione degli “indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi ed i rischi conseguenti”;

**Visto** il T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931;

**Vista** la legge n. 353 del 21.11.2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

**Visto** il Codice Civile in particolare gli articoli n. 892, 893 e 894;

**Visto** il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.D.S. e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art.255 del D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;

**Visti** gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

**Visto** il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 recante “Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.;

### **RENDE NOTO**

**E' vietato** nel periodo di massima pericolosità (**dal 15 giugno al 30 settembre**) compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, a pascolo o incolti;

#### **IN PARTICOLARE**

- **E' vietato** depositare e dar fuoco alle immondizie di qualsiasi natura, appiccare incendi per dar fuoco a stoppie o residui di lavorazioni senza autorizzazione, così come in seguito disposto;
- **E' vietata** l'accensione non autorizzata di fuochi per qualsivoglia finalità (ripuliture di erbe ed arbusti, barbecue, fuochi di bivacco e di campeggi temporanei etc.),
- **E' vietato** nel periodo di massima pericolosità per rischio incendi boschivi, l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale;
- **Le su citate attività**, in ottemperanza all'art. 38, comma 1, della Legge Regionale del 02.05.1995, n. 17, possono essere eseguite solo previa autorizzazione scritta rilasciata dal

Comando Carabinieri Forestali (già Corpo Forestale dello Stato) competente per giurisdizione. Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati pascolo e terreni incolti, devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

### ORDINA

**il taglio** dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale, ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, nonché ai proprietari di villette ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali e ai responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali;

**la regolare manutenzione** e il ripristino di fossi stradali di scolo eventualmente ostruiti, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque;

**di provvedere** alla regimentazione delle acque piovane in modo da evitare tracimazioni sulle sedi viarie comunali e provinciali di acque con conseguente caduta di detriti, ramaglie e fogliame di ogni genere ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali e ai responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali;

**la rimozione**, nel più breve tempo possibile, a carico dei proprietari, di alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie o fogliame e detriti di ogni genere che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa anche naturale, vengano a cadere sulla sede stradale o sulle sue pertinenze o in fossati di scolo delle acque piovane.

### AVVERTE

Ai trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza, verrà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,83 a €. 516,46 nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

### DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale. Inserita nel sito ufficiale del Comune [www.comune.ferentino.fr.it](http://www.comune.ferentino.fr.it)

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura U.T.G. di Frosinone, al Comando Carabinieri di Ferentino, ai locali Vigili Urbani, all'Ufficio Tecnico Comunale/Urbanistico-Territorio-Ambiente, all'Ufficio Tecnico Comunale/LL.PP.- Manutenitivo ed alla Procura della Repubblica – Frosinone.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso Giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo, dinanzi al TAR Lazio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24-11-1971 N° 1199 e ss.mm.

Ferentino, 27.06.2019

 **IL SINDACO**  
*Antonio Pompeo*